

Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico – agevolazione art. 63 legge 342/2000

I veicoli ultraventennali che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume possono usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 63 della L.342/2000; la determinazione dei veicoli che possono beneficiare dell'esenzione è rimessa ad ASI e per i motoveicoli anche alla FMI.

I predetti veicoli sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,33 per i motoveicoli.

Alcuni contribuenti, in luogo della individuazione dell' ASI e della FMI, presentano alla Regione dichiarazioni sostitutive di atto notorio ex artt. 47/48/49 del DPR 445/2000 nella quale dichiarano che il proprio veicolo è di particolare interesse storico e collezionistico e che esso possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi determinati annualmente dall'ASI e/o dalla FMI.

In merito si osserva che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non ha valore assoluto di prova, ma ha la funzione di semplificare gli adempimenti posti a carico del cittadino nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e non attribuisce alcun valore costitutivo di diritti, quale quello del diritto all'esenzione. In concreto, infatti, nel caso di specie, non ci si trova davanti ad una mera comunicazione di un fatto noto bensì innanzi alla verifica di una condizione necessaria ad azionare gli effetti giuridici previsti dalle norme tributarie. Anzi, il riscontro di questi fatti consente la formazione della prova necessaria per vincere il regime ordinario di tassazione previsto dalla legge.

Si evidenzia che la Regione, ai sensi della normativa vigente, riceve dall'ASI e dalla FMI i dati riguardanti le agevolazioni relative ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico al fine dei riscontri da svolgere in sede di constatazione di eventuali irregolarità.

Si sottolinea, infatti, che l'art. 63 della L.342/2000, disciplina il rapporto tra soggetti privati, da una parte ASI e FMI e dall'altra il proprietario del veicolo, mentre la Regione è estranea al rapporto e non ha, per legge, alcun adempimento relativo al controllo sulla sussistenza dei requisiti di particolare interesse storico e collezionistico dei veicoli.

In considerazione delle problematiche sorte sulla materia e al fine di ampliare e facilitare le modalità per il riconoscimento del particolare interesse storico e collezionistico dei veicoli ultraventennali il Legislatore regionale è intervenuto con l'art.12 della L.R. n.4 del 5 Marzo 2009 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese):

“L'agevolazione di cui al comma 2 dell'art. 63 della L. 342/2000 è estesa ai veicoli che presentano i requisiti previsti nelle determinazioni annuali ASI certificati da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale provvede con propria determinazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione in questione”.

Pertanto, si fa presente che la Regione ha avviato il procedimento relativamente alle dichiarazioni di atto notorio pervenute ma non essendo la stessa competente in materia degli specifici controlli tecnici, la sua prosecuzione è subordinata ai provvedimenti assunti dalla Giunta regionale in esecuzione della legge suddetta, con D.G.R. n. 971/2009 pubblicata sul B.U.R. n.38 del 26/08/2009.

AC/